

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89)449 def.

Bruxelles, 22 settembre 1989

RELAZIONE

relativa al regime del prelievo di corresponsabilità
nel settore dei cereali

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

relativa al regime del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

I. INTRODUZIONE

Nel quadro dell'accordo raggiunto sui prezzi agricoli per la campagna 1989/90 è stato deciso che la Commissione avrebbe esaminato le difficoltà amministrative derivanti dall'applicazione degli accordi sul prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per presentare una relazione corredata, se del caso, da proposte appropriate.

Nel frattempo però i dibattiti che hanno avuto luogo in seno al Consiglio e negli ambienti professionali in merito al regime del prelievo di corresponsabilità si sono orientati sull'applicazione di detto regime come tale anziché sulle difficoltà amministrative da esso derivanti.

Prima di esaminare dettagliatamente il regime vigente sarebbe pertanto opportuno considerare la nozione di corresponsabilità del produttore in generale e la sua applicazione nel settore dei cereali.

II. IL PRINCIPIO DELLA CORRESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

Nel corso degli anni '70 e all'inizio degli anni '80, la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di relazioni sull'incremento delle eccedenze strutturali nei principali settori agricoli nonché alcune proposte di adattamento della politica seguita per poter far fronte alla situazione creata. Uno dei principi basilari di questi adattamenti era di rendere maggiormente consapevoli i produttori circa le esigenze dei mercati chiamando in causa anche la loro responsabilità per lo smaltimento delle eccedenze crescenti. Il principio della corresponsabilità del produttore era già stato invocato nel 1977 per il settore del latte, con l'introduzione di un prelievo di corresponsabilità lineare a carico dei produttori.

Nel 1980, la Commissione ha proposto di introdurre nella PAC il principio generale della corresponsabilità dei produttori, principio in base al quale i costi dello smaltimento di qualsiasi eccedenza di produzione superiore a un determinato quantitativo sarebbero stati imputati in tutto o in parte ai produttori.

Nel 1981 è stata definita la nozione di limite di garanzia. Una volta superati i limiti di garanzia i produttori non possono più fare affidamento sulla possibilità di smaltire tutta la loro produzione.

Questa nozione è stata applicata per la prima volta in occasione della fissazione dei prezzi per la campagna 1982/83, cioè con l'introduzione dei limiti di garanzia per i cereali (escluso il frumento duro), il latte, i semi di colza e alcuni ortofrutticoli trasformati. Negli anni successivi i limiti di garanzia o meccanismi simili sono stati applicati in tutti i settori caratterizzati da ingenti eccedenze nonché nei settori per i quali era possibile prevedere un rapido incremento delle spese a carico del bilancio.

L'importanza della corresponsabilità del produttore è stata ribadita nel Libro verde (COM(85) 33 def.) e confermata dalle riforme scaturite dalle consultazioni connesse. L'applicazione del principio della corresponsabilità del produttore si è poi generalizzata con l'introduzione degli stabilizzatori agricoli.

III. INTRODUZIONE DELLA CORRESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE NEL SETTORE DEI CEREALI

Dalla sua introduzione nella campagna 1982/83, il regime della corresponsabilità del produttore nel settore dei cereali ha subito sostanziali modifiche:

- nella campagna 1982/83, è stato istituito un sistema di limiti di garanzia;
- nella campagna 1986/87, il sistema dei limiti di garanzia è stato sostituito dal prelievo di corresponsabilità;
- nella campagna 1988/89, il regime del prelievo di corresponsabilità è stato esteso con l'introduzione del sistema degli stabilizzatori.

III.a) Il sistema dei limiti di garanzia

Nel settore dei cereali, il limite di garanzia è stato introdotto nella campagna 1982/83 per tutti i cereali, fatta eccezione per il frumento duro. Per la campagna summenzionata il limite è stato fissato a 119,5 Mio di t. Qualora le importazioni di prodotti di sostituzione dei cereali avessero superato il quantitativo di 15 Mio di t durante la campagna precedente la fissazione del limite di garanzia, detto limite sarebbe stato aumentato di conseguenza.

Se la produzione media di cereali (frumento duro escluso) durante le precedenti tre campagne fosse stata superiore al limite summenzionato, i prezzi d'intervento sarebbero stati ridotti dell'1% per ogni milione di tonnellate eccedenti detto limite, fino a un massimo del 5%.

Il regime della corresponsabilità del produttore comportava una riduzione lineare del prezzo per tutti i produttori e non teneva conto delle difficoltà specifiche dei piccoli produttori.

Nella campagna 1982/83, l'incremento proposto per i prezzi d'intervento della campagna 1983/84 è stato decurtato dell'1% in seguito al superamento del limite mentre per la campagna 1983/84 il limite di garanzia non è stato superato.

Il limite di garanzia per la campagna 1984/85 è stato invece superato, ciò che ha comportato la decurtazione massima del prezzo, pari al 5%, per la campagna 1985/86. Inoltre, questa decurtazione massima sarebbe stata probabilmente applicata anche nelle campagne 1986/87 e 1987/88, in seguito all'eccellente raccolto del 1984: questo perché la stima della produzione si fonda sulla media di tre anni.

Ciò premesso, il Consiglio non poteva accettare l'adattamento automatico e lineare del prezzo derivante dall'applicazione del sistema dei limiti di garanzia.

La ragione principale che ha portato all'abrogazione del sistema dei limiti di garanzia è stata che la riduzione automatica dei prezzi nella campagna(e) successiva(e) avrebbe comportato un onere eccessivo a carico dei produttori: i produttori che spuntano prezzi di mercato più bassi durante le campagne caratterizzate da una produzione sostenuta verrebbero infatti penalizzati nelle campagne successive anche se la produzione fosse sensibilmente inferiore al limite di garanzia.

III.b) Introduzione del regime del prelievo di corresponsabilità

Nel quadro delle consultazioni sul libro verde e sulla proposta della Commissione per una riforma generale dell'organizzazione di mercato dei cereali (COM(85) 700), il Consiglio ha deciso di sostituire il sistema dei limiti di garanzia con il regime di prelievo di corresponsabilità. Obiettivo del prelievo è di rendere maggiormente consapevoli i produttori in merito alle esigenze dei mercati, di contribuire al finanziamento delle spese di smaltimento delle eccedenze e di trovare nuovi sbocchi per i cereali sui mercati interni ed esteri.

Inoltre, l'applicazione lineare della corresponsabilità del produttore è stata abbandonata con l'introduzione di una serie di misure intese ad esonerare dal prelievo i piccoli produttori.

L'importo del prelievo viene calcolato in base alla differenza fra il volume della produzione e il consumo che non fruisce di sovvenzioni, tenendo conto al tempo stesso dell'entità delle importazioni di prodotti di sostituzione.

Questi adattamenti fanno sì che i produttori sono solo in parte responsabili dello smaltimento delle eccedenze, in primo luogo perché non vengono considerati responsabili del quantitativo di cereali sostituiti da prodotti di sostituzione importati, in secondo luogo perché il prelievo viene fissato ad un livello che copre solo parzialmente le spese di smaltimento delle eccedenze summenzionate e infine, perché moltissimi produttori di cereali sono esonerati dal prelievo.

III.c) Introduzione degli stabilizzatori agricoli nel settore dei cereali

Con l'introduzione degli stabilizzatori agricoli nella campagna 1988/89, il principio della corresponsabilità dei produttori nel settore dei cereali è stato sostanzialmente rafforzato. La nozione di limite di garanzia è stata nuovamente introdotta sotto forma di quantitativo massimo garantito (QMG). Il QMG è stato fissato ad un livello di 160 Mio. di t per 4 campagne (1988/89-1991/92).

Qualora la produzione dovesse superare il QMG, i prezzi d'intervento verrebbero automaticamente ridotti del 3% nella campagna successiva. È inoltre previsto un prelievo di corresponsabilità supplementare, pari al massimo al 3% del prezzo d'intervento per il frumento tenero. Gli stabilizzatori dipendono direttamente dal livello di produzione di una determinata campagna e non vengono applicati se la produzione si mantiene al di sotto del QMG.

IV. L'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

IV.a) 1986/87 - Il primo regime del prelievo di corresponsabilità

Il primo regime del prelievo è entrato in vigore nella campagna 1986/87. In un primo tempo la Commissione ha proposto di applicare il prelievo all'atto della prima vendita. Successivamente, la misura proposta contemplava un'esenzione generale dal prelievo per le prime 25 t vendute, in particolare per ridurre l'impatto del prelievo sul reddito dei piccoli produttori. Tuttavia, questa proposta è stata respinta dal Consiglio. Gli Stati membri hanno obiettato che sarebbe stato difficile esercitare un controllo, soprattutto sulle vendite fra produttori.

Il Consiglio ha invece deciso che il prelievo sarebbe stato riscosso all'atto della prima trasformazione, al momento della vendita all'organismo d'intervento in occasione dell'esportazione. È stato inoltre adottato un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori ai quali sarebbe stato rimborsato il prelievo per un quantitativo massimo venduto di 25 t. Tuttavia, in Italia e in Spagna, l'aiuto a favore dei piccoli produttori sarebbe stato applicato sotto forma di esenzione diretta dal prelievo per la vendita di cereali.

La principale difficoltà sorta con l'applicazione di queste misure era costituita dal numero di deroghe previste, in particolare per la trasformazione di cereali nell'azienda e per la trasformazione degli stessi in base a contratto (cereali consegnati ad un'impresa di trasformazione e successivamente utilizzati nell'azienda d'origine).

Per ragioni amministrative e di controllo, e anche per evitare distorsioni nell'industria è stato deciso di esonerare esclusivamente le operazioni di trasformazione effettuate dal produttore nella propria azienda, sempreché i prodotti trasformati venissero utilizzati per l'alimentazione degli animali, mentre le operazioni di trasformazione effettuate da unità mobili operanti presso l'azienda sarebbero state soggette al prelievo.

La gestione di questo regime si è rivelata relativamente complessa, poiché sia i cereali soggetti al prelievo sia quelli esenti venivano immessi sul mercato. I cereali importati, i cereali acquistati dalle scorte degli organismi d'intervento e i cereali venduti dai piccoli produttori in Italia e in Spagna non erano soggetti al prelievo. Era pertanto necessario introdurre un sistema di certificati di esenzione per tutti questi cereali.

Inoltre, il fatto che il prelievo dovesse poi essere imputato ai produttori creava difficoltà negli scambi intracomunitari a causa delle differenze monetarie: gli operatori avrebbero dovuto sostenere l'onere di un prelievo superiore/inferiore, espresso in moneta nazionale nel paese di destinazione, rispetto a quello che avrebbero potuto successivamente imputare ai produttori nel paese d'origine.

Questa misura è stata duramente criticata, in particolare dall'industria di trasformazione secondo la quale essa rappresentava una discriminazione a motivo della deroga prevista per la trasformazione presso l'azienda e anche perché era impossibile imputare la totalità del prelievo ai produttori insediati in un altro Stato membro.

Quattro ricorsi sono stati presentati alla Corte di giustizia e tutti contestavano la validità della misura per le ragioni summenzionate. La Corte di giustizia non ha accolto i ricorsi, fatta eccezione per quanto concerne la trasformazione effettuata in base a contratti. Secondo la Corte, il trattamento differenziato riservato alla trasformazione in loco e ai contratti di trasformazione costituiva una misura discriminatoria nei confronti dei produttori, in particolare dei piccoli produttori che non sarebbero stati in grado di effettuare le operazioni di trasformazione nelle loro aziende.

IV.b) 1987/88 - Applicazione di due regimi diversi

Già durante il primo anno di applicazione, alcuni Stati membri hanno chiesto cambiamenti sostanziali del regime e, sin dall'inizio della campagna 1987/88, il regolamento di base è stato emendato per consentire agli Stati membri che lo desiderassero di riscuotere il prelievo all'atto della prima vendita.

L'Italia e la Francia hanno applicato questo sistema nella campagna 1987/88 mentre altri Stati membri hanno mantenuto in vigore il regime originale. Ovviamente il coesistere di due sistemi diversi ha complicato ulteriormente le procedure amministrative, in particolare in relazione ai controlli ai confini fra i due Stati membri summenzionati e il resto della Comunità.

IV.c) 1988/89 - Modifiche sostanziali del regime e applicazione degli stabilizzatori

Nel quadro dell'applicazione degli stabilizzatori agricoli nel settore dei cereali, il regime del prelievo è stato nuovamente e sostanzialmente modificato per tener conto del prelievo supplementare e anche per migliorare le procedure amministrative.

A decorrere dalla campagna 1988/89 sono state applicate le seguenti modifiche del regime di corresponsabilità:

- applicazione di un prelievo di corresponsabilità di base, pari al 3% del prezzo d'intervento per il frumento tenero. L'importo del prelievo viene fissato ogni anno dal Consiglio. Il prelievo di base rappresenta una continuazione del prelievo iniziale e viene fissato in base ai medesimi principi (cfr. precedente punto III b)). Durante i tre anni di applicazione il prelievo non è stato modificato. Per la campagna 1989/90, il prelievo di base è rimasto al livello del 3% del prezzo d'intervento ma l'importo del prelievo è stato lievemente ridotto in seguito alla riduzione del 3% del prezzo d'intervento.

- Applicazione di un prelievo supplementare di corresponsabilità provvisorio pari al 3% del prezzo d'intervento per il frumento tenero a decorrere dall'inizio della campagna. Se il prelievo supplementare definitivo è inferiore al prelievo provvisorio, la differenza viene rimborsata ai produttori.
- Ogni anno, anteriormente al 1° marzo, la Commissione stabilisce il volume effettivo di produzione e calcola il superamento del QMG. In base a questo calcolo la Commissione fissa il prelievo supplementare definitivo e l'importo che sarà eventualmente rimborsato ai produttori. Inoltre, i prezzi d'intervento vengono automaticamente ridotti del 3% nel corso della campagna successiva quando il QMG viene superato.
- Le esenzioni dal prelievo si suddividono in tre categorie principali:
 - . I piccoli produttori (in base alla definizione degli Stati membri) sono esonerati dai prelievi fino a un quantitativo massimo di 25 t di cereali commercializzati. L'esonero si concreta in un rimborso dei prelievi pagati, fatta eccezione per la Grecia, l'Italia e la Spagna, Stati membri nei quali i piccoli produttori sono direttamente esonerati all'atto della prima vendita. L'importo globale rimborsato ai piccoli produttori è fissato a 220 Mio di ECU per la Comunità globalmente considerata ed è ripartito fra gli Stati membri per le vendite effettuate dai produttori che immettono sul mercato meno di 25 t. Detto importo viene ridotto proporzionalmente se il prelievo supplementare definitivo è inferiore al 3%.
 - . I produttori che partecipano a un programma di messa a riposo dei seminativi che riguarda almeno il 30% della loro superficie sono esonerati dai prelievi sulle vendite fino ad un massimo di 20 t di cereali. L'esenzione consiste in un rimborso.
 - . Sementi certificate. Questa esenzione interviene sotto forma di una riduzione proporzionale dei prelievi pagati per i cereali commercializzati nel quadro di un contratto di moltiplicazione.

Inoltre, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia, le consegne di cereali oggetto di contratti di trasformazione sono considerate come consumo diretto dell'azienda e non sono quindi soggette al prelievo.

Il regime del prelievo è stato ulteriormente adattato per quanto concerne le procedure amministrative seguite durante la campagna 1988/89, in particolare in relazione al sistema di rimborso del prelievo supplementare e ai termini di pagamento del prelievo stesso.

Gli Stati membri hanno altresì chiesto alla Commissione di esaminare il regime del prelievo per risolvere quanto prima una serie di difficoltà tecniche e amministrative.

La Commissione ha esaminato le norme di applicazione di concerto con esperti degli Stati membri. Tuttavia, sono risultate necessarie solo modifiche di secondaria importanza. Dette modifiche sono state adottate nell'agosto del 1989.

V. DIFFICOLTÀ AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

La principale difficoltà riscontrata sin dall'inizio della campagna 1988/89 ha riguardato la gestione del prelievo supplementare, in particolare la fissazione del volume definitivo di produzione e il sistema di rimborso del prelievo.

Gli Stati membri hanno inoltre riscontrato una serie di difficoltà amministrative e di controllo per quanto concerne:

- . le vendite effettuate fra conduttori;
- . le vendite di cereali in loco;
- . il controllo dell'esenzione di cereali oggetto di contratti di trasformazione;
- . le variazioni del prelievo espresso in moneta nazionale nel corso della campagna (adattamenti del tasso verde).

Questi ultimi punti sono stati discussi in modo particolareggiato di concerto con esperti degli Stati membri e nell'intento di snellire la gestione del regime del prelievo.

La Commissione si rende conto delle difficoltà di controllare le vendite effettuate fra produttori, incluse le vendite in loco. Tuttavia, un sistema di controllo che garantisca un controllo pienamente soddisfacente di tutte queste operazioni sarebbe complicato e costoso e comunque sproporzionato rispetto all'entità del problema. Al tempo stesso sarebbe però opportuno evitare un'esenzione per le vendite fra produttori, anzitutto perché queste operazioni equivalgono a vendite effettuate con qualsiasi altro operatore e, in secondo luogo, perché questa esenzione potrebbe costituire una scappatoia giuridica e, di conseguenza, una distorsione delle condizioni di mercato. Per questo motivo, di comune accordo con gli Stati membri, la Commissione si è astenuta dal modificare le misure di controllo vigenti per evitare ulteriori complicazioni. Tuttavia, qualora dovesse risultare che la normativa può essere aggirata, la Commissione interverrà immediatamente.

L'esenzione dei cereali oggetto di contratti di trasformazione è il risultato della sentenza della Corte di giustizia secondo la quale i produttori di cereali che sottoscrivono contratti di trasformazione non dovrebbero essere trattati in modo diverso dai produttori di cereali che utilizzano direttamente i loro prodotti nell'azienda.

Per evitare qualsiasi ambiguità sulla portata di questa esenzione, la Commissione ha dichiarato, in sede di comitato di gestione, che solo i cereali trasformati dal produttore stesso o da un terzo per conto del produttore e che vengono utilizzati nell'azienda del produttore non sono soggetti al prelievo di corresponsabilità.

Per evitare che in corso di campagna l'importo del prelievo espresso in moneta nazionale possa subire variazioni, le norme d'applicazione sono state modificate per cui detto importo viene convertito in moneta nazionale in base al tasso verde all'inizio della campagna.

È stato inoltre previsto di rendere più rigorose le misure vigenti con l'applicazione di interessi di mora per il pagamento tardivo del prelievo e questo per eliminare vantaggi di qualsiasi tipo per l'operatore che dovesse effettuare il pagamento con ritardo.

V.a) Gestione del prelievo supplementare

La gestione del prelievo supplementare ha creato difficoltà per quanto concerne particolarmente due aspetti e cioè:

- il rimborso del prelievo riscosso in eccesso;
- la fissazione del volume di produzione ai fini della stima del superamento del QMG.

Inizialmente il sistema di rimborso prevedeva che ogni singolo Stato membro era responsabile del rimborso del prelievo supplementare ai produttori e che il rimborso doveva intervenire al più tardi alla fine della campagna considerata. A richiesta di alcuni Stati membri la procedura è stata così modificata:

- . gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se il rimborso deve essere effettuato dal governo o direttamente dall'operatore che riscuote il prelievo;
- . se il rimborso viene effettuato dal governo, gli operatori interessati pagano il prelievo supplementare unitamente al prelievo di base nei termini normali previsti per il pagamento (ogni trimestre). Il governo è tenuto a rimborsare ai produttori il prelievo riscosso in eccesso entro la fine del mese di giugno successivo alla fissazione dell'importo da rimborsare;
- . se il rimborso viene effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo, questi ultimi trattengono l'importo del prelievo supplementare fino alla fissazione del prelievo supplementare definitivo e dell'importo da rimborsare e rimborsano detto importo ai produttori entro un mese dalla sua fissazione.

A decorrere dalla campagna 1989/90, tutti gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno Unito, rimborsano direttamente l'importo agli operatori interessati. Una volta fissato il livello di produzione dei cereali, il rimborso interviene rapidamente in quasi tutti gli Stati membri.

La Commissione deve fissare ogni anno il livello definitivo di produzione anteriormente al 1° marzo. Tuttavia, per le campagne 1988 e 1989 detta fissazione è stata oggetto di vivaci dibattiti a livello politico, poiché le stime della produzione relative ai due anni summenzionati sono state inferiori al limite previsto per il rimborso parziale o totale del prelievo supplementare. Per questo motivo, la Commissione è stata oggetto di forti pressioni politiche perché la decisione e il successivo rimborso del prelievo riscosso in eccesso intervenissero rapidamente. Tuttavia, considerato che il periodo di raccolta nella Comunità è molto lungo, ovvero dall'inizio di giugno alla fine di ottobre, è assai difficile effettuare una stima affidabile prima di essere a conoscenza dei risultati della produzione di granturco. È inoltre risultato difficile ottenere stime affidabili, in particolare da parte dei principali interessati.

In base al vigente regolamento, la fissazione del livello di produzione è definitiva e stabilisce sia l'importo del prelievo supplementare definitivo che l'impatto sui prezzi d'intervento nella campagna successiva.

Per questo motivo, la Commissione ha esitato a fissare il livello di produzione prima che fossero disponibili stime sufficientemente affidabili, considerate le conseguenze di detta fissazione.

VI. CONCLUSIONI

Il principio della corresponsabilità del produttore è generalmente accettato nel quadro della politica agraria vigente ed è considerato un importante elemento del processo di adattamento necessario per affrontare il problema dello squilibrio fra offerta e domanda e per offrire ai produttori una serie di informazioni sul fabbisogno dei mercati.

L'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali esclusivamente sotto forma di una riduzione lineare dei prezzi non era politicamente accettabile e il sistema dei limiti di garanzia è stato sostituito dal regime del prelievo di corresponsabilità.

Il regime vigente è stato adottato per un periodo di quattro anni (1988/89-1991/92). Nel primo anno di applicazione sono stati compiuti notevoli sforzi per poter applicare detto regime in condizioni soddisfacenti e per garantire i necessari adattamenti.

Sul piano tecnico e amministrativo, il regime del prelievo di corresponsabilità in vigore viene applicato in modo soddisfacente e senza eccessive difficoltà. Il sistema di rimborso del prelievo supplementare è rapido e non comporta inutili ritardi quando è gestito direttamente dagli operatori che riscuotono il prelievo. In generale si ha l'impressione che la gestione del regime del prelievo, incluso il rimborso diretto, non sono fonte di difficoltà particolari per gli operatori interessati.

Il controllo di talune operazioni, in particolare le vendite fra produttori, i contratti di trasformazione e l'esenzione diretta dei piccoli produttori sono fonte di difficoltà. La Commissione segue attentamente lo svolgimento di queste operazioni e continuerà ad esaminare le possibilità di migliorare la situazione.

I problemi più gravi riguardano la data di fissazione del livello di produzione dei cereali, dalla quale dipende la fissazione del prelievo supplementare definitivo e l'eventuale necessità di rimborsare in tutto o in parte i prelievi riscossi prima della fissazione, nonché l'eventuale impatto sui prezzi d'intervento nella campagna successiva.

Per eliminare qualsiasi conflitto d'interessi, ovvero per consentire la rapida fissazione del livello di produzione e un altrettanto rapido rimborso e per tener conto della necessità di disporre di stime definitive affidabili per la fissazione del livello predetto, in considerazione delle conseguenze che derivano da detta fissazione, si potrebbe esaminare la possibilità di adottare il seguente meccanismo:

- anteriormente al 1° settembre viene effettuata una stima provvisoria del raccolto di cereali; in base a questa stima viene fissato definitivamente il prelievo supplementare di corresponsabilità per la campagna in corso, ciò che consente un rapido rimborso totale o parziale per le consegne effettuate nei precedenti mesi di giugno, luglio e agosto;
- anteriormente al 1° marzo viene fissato definitivamente il livello di produzione dei cereali; le conseguenze di questa fissazione per la campagna successiva sono due:
 - a) il prezzo d'intervento sarà ridotto del 3% se viene superato il quantitativo massimo garantito;
 - b) il prelievo di corresponsabilità di base sarà aumentato o ridotto in funzione della differenza, espressa in percentuale, fra la stima provvisoria e il livello definitivo di produzione della campagna considerata: l'incremento o la diminuzione riguarderanno il prezzo d'intervento per il frumento tenero panificabile applicabile nella campagna considerata, ciò che equivale a rettificare qualsiasi errore intervenuto nella fissazione del livello del prelievo supplementare di corresponsabilità per detta campagna.

Secondo la Commissione, gli adattamenti del regolamento di base del Consiglio sopra proposti non dovrebbero giustificare ulteriori e più radicali modifiche del regime del prelievo di corresponsabilità per ragioni di carattere amministrativo.

RELAZIONE

Nell'ambito dell'adozione del compromesso globale sui prezzi agricoli e misure connesse per la campagna 1989/90, la Commissione si è impegnata ad esaminare le difficoltà amministrative risultanti dall'applicazione del prelievo di corresponsabilità e a presentare al Consiglio una relazione corredata eventualmente di proposte adeguate.

Si è proceduto ad un primo dibattito con gli Stati membri per esaminare la possibilità di rendere più elastici i regolamenti di applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità.

A quanto pare i problemi maggiori sono piuttosto imputabili al regime generale previsto dal Consiglio. Uno dei problemi più importanti riguarda la data di fissazione della produzione cerealicola con la quale è connesso il livello definitivo del prelievo di corresponsabilità supplementare e l'eventuale necessità di rimborsare in tutto o in parte i prelievi riscossi fino al momento di questa fissazione.

Gli ambienti professionali auspicherebbero da parte loro una fissazione rapida del livello di produzione cerealicola in modo da consentire l'eventuale rimborso del prelievo riscosso in eccesso quanto più rapidamente possibile.

Da parte sua la Commissione non può, per limitare i rischi di errore, venire incontro alle richieste degli ambienti professionali, stante l'attuale situazione e in considerazione delle conseguenze definitive derivanti dalla fissazione suddetta.

Per poter conciliare gli interessi di tutti gli interessati ed evitare il blocco di somme ingenti sui conti dei centri di ammasso per lunghi periodi, la Commissione prevede il seguente meccanismo:

- anteriormente al 1° settembre si procede ad una stima provvisoria del raccolto cerealicolo; conseguenza di questa stima è fissare definitivamente, per la campagna in corso, il livello del prelievo di corresponsabilità supplementare e permettere il suo rimborso totale o parziale nel più breve tempo possibile per le consegne effettuate tra il mese di giugno e il mese di agosto;
- anteriormente al 1° marzo si procede alla constatazione definitiva della produzione cerealicola; essa ha una duplice conseguenza per la campagna successiva:
 - a) riduzione del 3% del prezzo d'intervento in caso di superamento del quantitativo massimo garantito;
 - b) aumento o riduzione del prelievo di corresponsabilità di base dell'importo derivante dall'eventuale differenza, in percentuale, tra la stima provvisoria e la constatazione definitiva, da applicare al prezzo d'intervento del frumento panificabile in vigore nella campagna precedente. Ciò permette di correggere gli eventuali errori a livello del prelievo di corresponsabilità supplementare nella campagna considerata. Il prelievo di corresponsabilità di base resta costante mentre il prelievo di corresponsabilità supplementare dipende dal livello di produzione constatato.

proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

**visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,**

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

**considerando che l'articolo 4 ter del regolamento citato prevede che l'importo
massimo del prelievo supplementare sia versato all'inizio della campagna e, se
del caso, il suo rimborso totale o parziale in funzione del volume definitivo
del raccolto constatato;**

**considerando che il regime di cui sopra comporta incertezze e complicazioni
amministrative durante gran parte della campagna; che è pertanto opportuno
sostituirlo con un regime che, pur prevedendo l'applicazione del livello massimo
del prelievo supplementare fin dall'inizio della campagna, permetta di giungere
rapidamente alla fissazione del prelievo effettivamente dovuto per la campagna
considerata e del relativo rimborso delle somme riscosse in eccesso;**

**considerando che si può attuare tale regime subordinando il prelievo applicabile
alla campagna considerata, e pertanto il livello dei rimborsi da effettuare,
alla constatazione provvisoria del raccolto da realizzare anteriormente al
1° settembre;**

considerando tuttavia che nell'ambito di tale regime non è possibile ottenere l'effetto di stabilizzazione desiderato a meno che non si applichino nel corso della campagna successiva, le percentuali di correzione derivanti dalla constatazione definitiva del raccolto da eseguire anteriormente al 1° marzo; che per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, le correzioni previste devono riferirsi al prelievo di corresponsabilità di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 4 ter, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

"4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Commissione constata ogni anno:

- anteriormente al 1° settembre, in via provvisoria, se la produzione cerealicola della campagna in corso abbia superato il quantitativo massimo garantito per essa fissato; tale constatazione comporta le conseguenze previste al paragrafo 2 del presente articolo per la campagna in corso;
- anteriormente al 1° marzo, in via definitiva, se la produzione cerealicola della campagna in corso abbia superato il quantitativo massimo garantito fissato per tale campagna; tale constatazione comporta le conseguenze di cui al paragrafo 3 del presente articolo e implica, se del caso, un adeguamento del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 applicabile nel corso della campagna successiva. L'importo di tale adeguamento non può superare il limite massimo del 3% ed è pari alla differenza, espressa in percentuale, tra la constatazione di cui al primo trattino e quella prevista al presente trattino da applicare al prezzo d'intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna precedente;"

2. All'articolo 4 ter, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

"5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare e dell'eventuale adeguamento previsto al paragrafo 4, secondo trattino, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

DATA: 4.7.1989

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 103

STANZIAMENTI: - 784 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Modifica del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

3. BASE GIURIDICA: Trattato CEE

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Procedere alla fissazione del livello della produzione cerealicola da cui dipende l'applicazione di stabilizzatori in due fasi, in modo da evitare le difficoltà amministrative connesse all'attuale regime

5. INCIDENZE FINANZIARIE

Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (89)	Esercizio seguente (90)
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------

5.0. SPESE A CARICO

- DEL BILANCIO DELLE CEE
- DEI BILANCI NAZIONALI (RESTITUZIONI/INTERVENTI)
- ALTRI SETTORI

p.m.

-

p.m.

5.1 ENTRATE

- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)
- SUL PIANO NAZIONALE

1991

1992

5.0.1 PREVISIONI DI SPESA

5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA

p.m.

p.m.

5.2 METODO DI CALCOLO:

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO D'ESERCIZIO

SI/

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLATO A CAPITOLATO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

SI/NO

6.2 NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

/NO

6.3 STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

SI/

OSSERVAZIONI:

La proposta modifica le modalità tecniche di applicazione del prelievo di corresponsabilità supplementare.

Anzitutto essa crea un meccanismo di stima della produzione in due fasi, (stima provvisoria entro il 31 agosto e stima definitiva anteriormente al 1° marzo successivo).

Inoltre, ove si constati una differenza tra la produzione definitiva e quella provvisoriamente stimata e utilizzata per il calcolo del prelievo supplementare, la modifica proposta permette di effettuare la correzione necessaria nel corso della campagna successiva.

Le eventuali conseguenze sul piano del bilancio, - impossibili da quantificare - sarebbero l'allungamento del periodo di riscossione dei prelievi ad una data campagna.

COM(89) 449 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-89-414-IT-C

ISBN 92-77-53013-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo